



**“COMUNITA’ COLLINARE DELLA SERRA”
UNIONE DEI COMUNI
ALBIANO D’IVREA, BOLLENGO, BUROLO, CHIAVERANO**

Città Metropolitana di Torino

DELIBERAZIONE N° 12

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNITA’ COLLINARE “DELLA SERRA”**

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO : RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

L’anno duemilaventitre addì quindici del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, il Consiglio Collinare, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. RICCA LUIGI SERGIO	Sì
2. OLLEARIS JESSICA	Giust.
3. ZANETTO LUISA	Giust.
4. TEZZON VENERINA	Sì
5. PERACCHINO VALERIA	Sì
6. GAIDA SILVANA LETIZIA	Sì
7. COMINETTO FRANCO	Sì
8. OTTINO DURANDO ALESSANDRO	Sì
9. GILLIO IVANA PIERA	Sì
10. FIORENTINI MAURIZIO	Sì
11. NEKKAZ LEKBIR	Giust.
12. AMATO CRISTINA	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	3

Con l’intervento e l’opera del Segretario Collinare Signor FASCIO DR. LUCA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RICCA LUIGI SERGIO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO : RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

IL CONSIGLIO COLLINARE

- Esaminata la proposta di deliberazione di seguito trascritta;
- Ritenuta essa meritevole di approvazione;
- Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 07.12.2012
- Con voti: n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti;

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito trascritta

OGGETTO:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

l'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i., che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

l'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016, recante “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito TUSP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20, comma 2, impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TUSP prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20, comma 2, lettera d) e 26, comma 12-quinquies, del TUSP);

Considerato che:

- ✓ l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
- ✓ per tale ipotesi, l'articolo 26, comma 12-quater, differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP (2017-2021);
- ✓ infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP;

Ricordato che:

- ✓ l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- ✓ tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28.09.2017 con deliberazione consigliare n. 36;
- ✓ per Regioni e Province Autonome, Enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Università, Istituti di istruzione universitaria e Autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge n. 190/2014);
- ✓ Considerato che, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, l'Unione collinare della Serra non risulta titolare di partecipazioni societarie: pertanto, non sono vi sono partecipazioni da alienare e/o dismettere;

Dato atto che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TUSP, intende fare proprio ed approvare tale piano;

Richiamato l'art. 30, del D.lgs. n. 201/2022, il quale recita:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”;

Considerato che l'Unione Collinare della Serra conta complessivamente al 31.12.2022 una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, ma non ha affidato servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Attestato che, sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

PROPONE AL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

Di prendere atto che l'Unione Collinare della Serra non detiene partecipazioni e che, pertanto, non vi sono partecipazioni da alienare e/o dismettere;

Di dare atto che l'Unione Collinare della Serra non ha affidato servizi pubblici locali di rilevanza economica e che, pertanto, la rilevazione di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 201/2022 ha carattere negativo.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.

Bollengo, lì 15/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FASCIO Dr. Luca

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta.

Bollengo, lì 15/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GASPARDO MORO Luca

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
F.to : RICCA LUIGI SERGIO

Il Segretario Collinare
F.to : FASCIO DR. LUCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 69 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio Digitale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/12/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, li _____

Il Segretario Collinare
F.to FASCIO DR. LUCA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Bollengo, li _____

Il Segretario Collinare
FASCIO DR. LUCA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Collinare
FASCIO DR. LUCA